

**Cassazione Civile - Sezione III, Sent. n. 15734 del 02.07.2010***omissis***Svolgimento del processo**

Con la sentenza quivi denunciata la Corte d'appello di Roma ha confermato, rigettando il gravame degli eredi del farmacista B.G., la decisione di primo grado del tribunale della stessa città, che aveva ritenuto la responsabilità del titolare della farmacia professionista per avere lo stesso - consegnando ad un incaricato del cliente B.M., piuttosto che il prodotto medicinale prescritto nel dosaggio indicato dal veterinario, altro medicinale con lo stesso principio attivo, ma destinato a curare animali di diversa e grossa taglia - cagionato in tal modo la morte di quattro cani di razza e di un cane meticcio, ai quali il prodotto medicinale veniva fatto somministrare su incarico dell'allevatore B.M., senza che costui nè il suo incaricato neppure fossero stati informati del fatto che quello consegnatogli non dovesse essere usato per animali di taglia minore, quali cani e gatti.

Per la ritenuta suddetta responsabilità professionale il tribunale, premesso che l'evento dannoso si era verificato per la colpa concorrente in eguale misura dell'attore e del convenuto, aveva condannato il titolare della farmacia a risarcire a B.M. i danni a lui cagionati nella misura, così stimata sulla scorta della disposta consulenza tecnica, di L. 99.500.000, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

Ai fini che ancora interessano, il giudice di secondo grado considerava che era da ritenere "macroscopica" la responsabilità del soggetto che all'interno della farmacia, pur in presenza di ricetta ove si precisava la denominazione del prodotto destinato a cani e gatti, consigliava l'acquisto di altro prodotto con diversa concentrazione del principio attivo e senza nessuna avvertenza, in termini chiari e precisi, circa le modalità di utilizzazione e somministrazione del prodotto.

Quanto alla entità del danno risarcibile la Corte dell'Urbe dichiarava di condividere la valutazione effettuata dal consulente tecnico, fondata su argomentazioni immuni da vizi logici e su criteri congrui, che avevano tenuto conto del valore di mercato degli animali, dei costi inerenti al vitto ed alle spese mediche, del mancato guadagno per le gravidanze e la vendita dei cuccioli quanto alle cagne ed alle monte quanto ai maschi, sicchè le censure sul punto degli appellanti (nel giudizio di appello erano intervenuti gli eredi del defunto appellante B.G.) erano da ritenere del tutto generiche. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B. L., B.A. e C.M.P., nella loro qualità di eredi di B.G., che hanno affidato l'impugnazione a due mezzi di doglianza.

Non ha svolto difese in questa sede l'intimato B.M..

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione di norma di diritto e la contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) circa la responsabilità del farmacista - i ricorrenti criticano la sentenza impugnata perché il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che B.M., acquirente del farmaco, era a conoscenza non soltanto che il prodotto medicinale era il medesimo che il veterinario aveva prescritto in ricetta, ma che si trattava anche di una confezione concentrata, che andava diluita e che per tale motivo essa era anche economicamente più conveniente.

Assumono che la sentenza avrebbe affermato cosa non vera nel ritenere che l'acquirente non fosse stato avvertito in termini chiari e precisi circa le modalità di utilizzo e somministrazione del



farmaco. Aggiungono che B.M., cui il prodotto diverso da quello prescritto era stato solo consigliato, già lo conosceva per averlo visto usare dal suo veterinario. Indicano, inoltre, che nella confezione consegnata erano anche contenute le istruzioni per l'uso.

Il motivo non può essere accolto.

La responsabilità del farmacista deve essere esclusa quando lo stesso si attiene alle prescrizioni mediche contenute nella ricetta, che è il documento, compilato dal professionista abilitato, contenente tutte le informazioni necessarie per la dispensa del medicinale.

Il farmacista, invero, non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle necessità terapeutiche della cura occorrente, in quanto egli, non abilitato all'esercizio della professione medica, non è tenuto nè autorizzato a sindacare il trattamento terapeutico o farmacologico nè a controllare l'eventuale dissonanza tra la cura occorrente e le indicazioni della ricetta, a questa avendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

La legge, piuttosto, impone al farmacista (art. 40 del regolamento per il servizio farmaceutico n. 1706 del 1938) l'obbligo, nell'ipotesi in cui egli abbia ad individuare nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose, a dosi non medicamentose o pericolose, di esigere che il sanitario compilatore della ricetta dichiari per iscritto, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito, che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità.

Di conseguenza, la consegna di medicinali senza la ricetta, quando questa è prescritta, comportando anche a carico del farmacista la responsabilità disciplinare con le conseguenti sanzioni amministrative, costituisce certamente comportamento attuato in violazione di specifica disciplina normativa e tale da concretare condotta illecita, sanzionabile civilisticamente ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in relazione agli eventi di danno, che eventualmente abbia a produrre.

Né, al riguardo, può il farmacista invocare quali scriminanti la consapevole accettazione da parte del cliente del farmaco non prescritto, l'aver egli indicato le modalità di uso o di somministrazione del medicinale ovvero l'essersi affidato al fatto che del prodotto il cliente avrebbe saputo fare un uso conforme alle istruzioni alle istruzioni contenute nella confezione.

Nel caso di specie, pertanto, non merita censura l'affermazione della sussistente colpa specifica del farmacista in violazione di precise norme, onde non occorre anche aggiungere come la Corte territoriale ha escluso, altresì, che B.M. fosse stata istruito circa l'uso del medicinale non prescritto, circostanza questa che i ricorrenti vorrebbero escludere invocando in questa sede un inammissibile apprezzamento delle fonti di prova diverso da quello, congruo e non illogico, cui pervenuto il giudice.

Con il secondo mezzo di doglianza i ricorrenti contestano la decisione del giudice di merito in ordine alla determinazione della entità del danno risarcibile quale effettuato dal consulente tecnico d'ufficio secondo i criteri che il giudice del merito ha pienamente condiviso.

La censura, che peraltro non riproduce le parti della consulenza pretesamente errate e che denuncia un preteso vizio di motivazione, non è fondata, perché il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concluzione, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).



Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Situazioni, quelle di cui innanzi, nella specie non ravvisabili, posto che la sentenza della Corte di merito esaustivamente indica i criteri di stima, anche presuntivi, cui si è attenuta per la quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dall'allevatore sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante.

Il ricorso, quindi, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione, nel quale B.M. non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.